

***Parere dell'organo di revisione*****SULLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
DEL CONSIGLIO REGIONALE
PER GLI ESERCIZI 2025-2026-2027**

(allegato n. 1 al verb. 33)

dott.ssa Elisa Venturini (Presidente)

dott.ssa Olivia Cutone (Componente)

dott. Pietro Boraschi (Componente)

VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti revisori dott.ssa Elisa Venturini, dott. Pietro Boraschi e dott.ssa Olivia Cutone, nominati revisori della Regione Piemonte con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1/2019 del 19 giugno 2019 e in seguito rinnovati per un ulteriore anno,

VISTO

- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori, anche verso il Consiglio Regionale, nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs. n. 123/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ove all'art. 67 statuisce "*l'autonomia contabile del Consiglio Regionale*", ed in particolare:
 - ✓ il punto 1 in cui si stabilisce che la Regione, sulla base dei propri statuti, assicura l'autonomia contabile del Consiglio Regionale;
 - ✓ il punto 2 ove si stabilisce che il Consiglio Regionale deve adottare il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio previsti per le regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati allegati al medesimo D. Lgs.;
- lo Statuto della Regione Piemonte, con particolare riguardo all'art. 29, che ha assicurato l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio Regionale richiamata anche all'art. 1 punto 1 del "*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*";
- il "*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*" approvato da ultimo con DCR n. 368 – 7231/2019 del 26 marzo 2019 ed in particolare l'art. 1 denominato "*Autonomia del Consiglio Regionale*" nonché il punto 3 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori;
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i.;

TENUTO CONTO

- che l'articolo 72 del D. Lgs. 118/2011 prevede che il Collegio dei Revisori dei conti della Regione svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

della Regione, compreso il Consiglio Regionale ove non sia presente un proprio organo di revisione;

- che il Consiglio Regionale non ha un proprio organo di revisione;
- che l'art. 1 comma 3 del "*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*" prevede che il collegio dei revisori dei conti svolga la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio Regionale, secondo quanto previsto dal regolamento stesso e dall'ordinamento contabile della Regione;

VISTO

- l'art. 43 della legge regionale 7/2001 che prevede che l'Ufficio di presidenza predispone il bilancio annuale di previsione del Consiglio e lo sottopone allo stesso per l'approvazione prevedendo che al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale del Consiglio;
- gli artt. da 4 a 14 del "*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*";
- in particolare, l'art. 6 del "*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*" prevede che il bilancio ha durata triennale e ne definisce i criteri di predisposizione tra cui l'obbligo di mantenimento in sede previsionale dell'equilibrio di competenza tra entrate e spese;
- l'art. 7 punto 4 del "*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*" rispetto al quale si prende atto che in data 5 dicembre 2024 il Presidente del Consiglio ha comunicato al Presidente della Giunta Regionale l'ammontare del fabbisogno del Consiglio ai fini dell'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione – prot n. 00028444 5 6 dicembre 2024;
- che tale nota è stata acquisita agli atti dal collegio in medesima data;
- l'art. 42 comma 3 della L.R. 7/2001 prevede che ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta l'importo del fabbisogno occorrente, entro 10 giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio, pertanto, si raccomanda il rispetto dei termini;
- che a norma del medesimo art. 42 comma 4 della L.R. 7/2001 il fabbisogno del Consiglio costituisce spesa obbligatoria per la Regione;
- lo Statuto della Regione Piemonte modificato da ultimo con L.R. n. 7 del 3 maggio 2016;

- la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 (disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) in particolare il Capo II che descrive le strutture organizzative ed il Capo III relativo ai rapporti tra attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa e attribuzioni dei dirigenti modificata da ultimo con L.R. 15/2023 con l'introduzione in particolare da ultimo delle figure dei sottosegretari e del loro trattamento economico - ai sensi dell'art. 51 comma 1 della L.R. 1/2005;
- che con la L.R. 15/2023 ha statuito al comma 3 dell'art. 5 che *“Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' [articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#))”*;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

DICHIARANDO

- di aver ricevuto a mezzo PEC in data 26 novembre 2024 la comunicazione prot. n. 00027644 del 26 novembre 2024 contenente la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 225 del 20 novembre 2024 avente ad oggetto la delibera di *“Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Piemonte per il triennio 2025-2026-2027. Proposta al Consiglio regionale ”* unitamente ai seguenti tre allegati:

Allegato A) – Allegati al Bilancio previsione 2025-2026-2027

- Previsione delle entrate;
- Previsione delle spese;
- Riepilogo generale entrate per titoli;
- Riepilogo generale spese per titoli;
- Riepilogo generale spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio.

Allegato B) - Allegati al Bilancio di previsione 2025-2026-2027

- Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione e relativi allegati analitici;
- Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;

- Prospetto concernente la composizione dell'accantonamento fondo di dubbia esigibilità;
- Elenco delle spese obbligatorie;
- Elenco spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese impreviste;
- Nota integrativa;

Allegato C) Allegati al bilancio di previsione (ai fini conoscitivi):

- Articolazioni delle tipologie in categorie per la parte delle entrate;
 - Articolazioni delle tipologie in categorie per la parte delle spese;
- che tale invio è stato effettuato in attuazione dell'art. 7 punto 3 del *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”*;
- che a norma del comma 3 di cui sopra l'Ufficio di Presidenza deve deliberare la proposta di bilancio di previsione e la stessa deve essere trasmessa contestualmente;
- che il collegio ha ricevuto comunque nei giorni seguenti la documentazione necessaria;
- che il collegio, ai sensi dell'art. 7 punto 3 del *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”*, espletate le verifiche trasmette entro i venti giorni successivi al ricevimento dell'atto, il proprio parere per l'invio al Consiglio Regionale per l'approvazione entro il 31 dicembre 2024, come previsto dall'art. 7 punto 5 del medesimo *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”*, *“omissis ...approva...omissis...e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione”*;
- che relativamente al DDL del Bilancio 2025-2027 della Regione il collegio ad oggi nulla ha ufficialmente ricevuto per addivenire al rilascio del parere propedeutico all'approvazione della L.R. di bilancio di previsione 2025-2027;
- che nonostante quanto sopra il collegio è a conoscenza della presentazione del DDL n. 49 del 30 settembre 2024 denominato *“Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”* che non presenta tutti i documenti obbligatori per poter esprimere un parere;
- che peraltro è necessario evidenziare che il DDL 52 di cui al parere del collegio n. 32/2024 - allegato 1 divenuta L.R. 26/2024 inerente la variazione al bilancio 2024-2026 ha quale criticità rilevata dal collegio che l'ufficio competente non è addivenuto alla proposta di variazione in coerenza delle variazioni 2024 anche sulle annualità 2025 e 2026 per cui ad oggi, ove non si addivenisse da parte della Regione alla approvazione del DDL 49 entro il 31 dicembre - ormai impossibile tecnicamente - si assisterebbe ad una squadratura delle spettanze sul Consiglio e la mancata copertura delle somme necessarie alla copertura delle spese dei sottosegretari e degli assessori in precedenza stanziati sul bilancio del Consiglio;

- che per quanto sopra, infatti, si richiama quanto inserito nel verbale di assestamento del Consiglio (rif. verb. 30/2024) avvenuto con estremo ritardo ed in particolare alla sezione dedicata alla riconciliazione delle partite tra bilancio del consiglio e bilancio della regione;
- che il collegio (rif. verb. 33/2024) nei giorni scorsi ha avuto diverse interlocuzioni con gli uffici che hanno portato a richieste di documenti aggiuntivi al fine di effettuare i controlli necessari, rilevando che la documentazione richiesta è pervenuta celermente al fine di dare modo al collegio di rispettare i propri termini da parte del Consiglio.

GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2023 E 2024 IN CORSO

Il collegio ricorda che:

- con DCR n.**12-17036** del 30/07/2024 è stato approvato il **rendiconto dell'esercizio 2023** del Consiglio Regionale corredato dal parere dei revisori (rif. allegato 1 verbale n. 16/2024) che presentava un saldo di cassa di 6.378.524,41 ed un avanzo di amministrazione di € 10.796.425,47, al netto dei fondi pluriennali vincolati, distinto in parte liberamente utilizzabile e in parte sottoposta a vincoli ed accantonamenti, come evidenziato nel seguente schema riepilogativo:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2023			6.340.444,72
Riscossioni	43.893.662,51	17.819.771,96	61.713.434,47
Pagamenti	6.020.108,56	55.655.246,22	61.675.354,78
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			6.378.524,41
Residui attivi	84.350,98	45.458.363,09	45.542.714,07
Residui passivi	479.155,60	7.203.918,18	7.683.073,78
Totale parziale			44.238.164,70
F.P.V. spese correnti			2.735.854,26
F.P.V. spese conto capitale			30.705.884,97
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			10.796.425,47
Parte accantonata			
Fondo contenzioso (contenziosi LR 21/2014)			529.539,61
Altri accantonamenti			6.131.307,08
Totale parte accantonata			6.660.846,69
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			-
Vincoli derivanti da trasferimenti			553,33
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
altri vincoli			-
Totale parte vincolata			553,33
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti			-
Totale parte disponibile			4.135.025,45

- che il bilancio di previsione 2024-2026 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio n. **308-27526** del 19/12/2023 rispetto alla quale il collegio ha rilasciato parere positivo (rif. verb. 29/2023 – allegato 1);
- il Consiglio Regionale ha approvato con DCR n. **14-23589** del **15/10/2024** l'assestamento di bilancio 2024-2026 rispetto al quale il collegio ha rilasciato parere preventivo favorevole (rif. verb.

30/2024– allegato 1) seppur con le mancate precise riconciliazioni tra i bilanci della Regione e del Consiglio;

- la Regione ha approvato la legge di assestamento in data 1 agosto 2024 con L.R. n. 20; rispetto a tale atto il sottoscritto collegio ha rilasciato il parere negativo evidenziando che *“il collegio non può attestare il permanere degli equilibri conseguenti alla variazione contestualmente proposta con l’assestamento, riservandosi di esprimerlo allorquando l’ente provvederà a quanto richiesto, e ritenuto indispensabile per le ragioni tutte riportate, anche a rendiconto, ovvero che “tenuto conto dei potenziali rischi sugli equilibri dettati da diversi fattori tra cui, non ultimo, le valutazioni in merito al contenzioso in itinere conseguenti alle modalità di calcolo sui canoni per le grandi concessioni idroelettriche, all’intervenuta Sentenza Costituzionale relativa ai contenziosi in appello in corso di opposizione, agli ingenti investimenti effettuati che potrebbero avere ripercussioni e conseguenze in termini di costi di gestione delle opere in corso di realizzazione, nonché, seppur in termini di cassa, alla questione legittimità Costituzionale sollevata in via principale dell’art. 8 comma 1 L.R. 6/20 di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2024, si ritiene necessaria una puntuale verifica straordinaria degli equilibri coinvolgendo la struttura tutta, e ove possibile anche il collegio - questo ove gli uffici proponessero come negli anni precedenti un assestamento tecnico, sul quale il collegio non potrebbe che esprimersi non positivamente. Si chiede che la verifica complessiva e completa di tutte le entrate sia anticipata rispetto agli ultimi anni, evitando di giungere al mese di novembre inquanto, ove dovesse rendersi necessaria qualche manovra correttiva, i tempi a disposizione potrebbero esser non sufficienti”* come da verbale del collegio (rif. verb. 23/2024 - allegato 1);
- successivamente la regione ha adottato la L.R. 26/2024 denominata “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026” iniziata con DDL 52/2024 - rispetto alla quale il collegio ha già rilasciato il proprio parere positivo (rif. verb. n. 32/2024 allegato 1) seppur con eccezioni soprattutto dovute alle mancate variazioni sulle annualità 2025 e 2026.

La situazione di cassa del Consiglio Regionale al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	Disponibilità alla chiusura esercizio
Anno 2022	6.340.444,72
Anno 2023	6.378.524,41
Anno 2024*	3.750.789,21
*Fondo di cassa presunto non essendo ad oggi terminata l'annualità 2024	

Il risultato di amministrazione presunto 2024 risulta così riportato nel prospetto allegato al bilancio inserito nella parte della documentazione denominata “allegato 2” – allegato a):

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	10.796.425,47
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	33.441.739,23
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	73.968.708,86
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	94.579.146,59
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025	23.627.726,97
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	100.000,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	3.000.000,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	7.210.796,51
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	13.516.930,46

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2024	0,00
	Accantonamento residui perenti al 2024 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	529.539,61
	Altri accantonamenti	5.121.697,59
	B) Totale parte accantonata	5.651.237,20
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri Vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	7.865.693,26
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 previsto nel bilancio:		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	4.805.801,20
	Utilizzo quota vincolata	0,00
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	4.805.801,20

Il collegio rinvia al seguente paragrafo i commenti in merito all'avanzo presunto 2024 applicato al bilancio 2025 pari ad euro complessivamente 4.805.801,20.

Per il maggior dettaglio relativo agli accantonamenti si rinvia alla nota integrativa e alla sezione che segue.

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Il bilancio di previsione proposto rispetta l'equilibrio di competenza tra entrate e spese previsto dall'art. 6 punto 3 del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte".

Le previsioni di competenza per gli anni **2025, 2026 e 2027** confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2024 sono così formulate:

ENTRATE	2024 assestato*	2025	2026	2027
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.735.854,26	2.696.551,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	30.705.884,97	4.514.245,51	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione (per il 2024 avanzo presunto)	6.026.349,69	4.805.801,20	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	52.951.080,64	55.085.756,59	53.716.220,59	53.411.068,85
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	198.750,00	152.750,00	152.750,00	152.750,00
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione prestiti"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	21.554.542,13	20.001.000,00	12.791.000,00	12.791.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	114.172.461,69	87.256.104,30	66.659.970,59	66.354.818,85
SPESE	2024 assestato*	2025	2025	2026
Titolo 1 "Spese correnti"	59.593.034,59	61.032.858,79	52.680.970,59	52.375.818,85
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	33.024.884,97	6.222.245,51	1.188.000,00	1.188.000,00
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborsi e prestiti"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 "Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	21.554.542,13	20.001.000,00	12.791.000,00	12.791.000,00
TOTALE GENERE DELLE SPESE	114.172.461,69	87.256.104,30	66.659.970,59	66.354.818,85

AVANZO PRESUNTO 2024

Il collegio evidenzia che risulta applicato avanzo presunto 2024 al bilancio di previsione 2025-2027 per euro 4.805.801,20 su un totale di risultato di primo livello di euro € 13.516.930,46.

Ai sensi del punto 9.2 del principio contabile 4.2 applicato della contabilità finanziaria, come richiamato dal 9.4 del principio contabile 4.1, il risultato di amministrazione presunto consiste in una previsione ragionevole e prudente dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2024, formulata in base alla situazione finanziaria alla data di elaborazione della proposta di bilancio di previsione.

L'avanzo di amministrazione presunto è stimato in € 13.516.930,46, così diviso:

- a) PARTE ACCANTONATA per € 5.651.237,20;
- b) PARTE VINCOLATA per € 0,00;
- c) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI per € 0,00;
- d) I FONDI LIBERI (determinati, in maniera presuntiva, per differenza) per € 7.865.693,26.

Di tale quota l'amministrazione intende applicare al bilancio di previsione - esercizio 2025, la somma di € 4.805.801,20 come di seguito specificato e ben evidenziato nella nota integrativa che costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione:

- e) PARTE ACCANTONATA per € 4.805.801,20;
- f) PARTE VINCOLATA per € 0,00;
- g) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI per € 0,00;
- h) I FONDI LIBERI (determinati, in maniera presuntiva, per differenza) per € 0,00.

Il collegio – come peraltro evidenziato anche lo scorso anno - ricorda che il principio contabile 4/2 stabilisce che *“non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato”*.

Si deve rilevare che a norma non sarebbe possibile applicare somme non presenti negli accantonamenti 2023 del rendiconto. In questo caso specifico si deve rilevare che le somme sono state già peraltro applicate al bilancio 2024 e sono state in un qualche modo “spacchettate” in fondi accantonati di diversa

natura; tali somme in competenza dovranno quindi obbligatoriamente essere accertate tra i vincoli e confluire in avanzo di amministrazione come parte accantonata.

Si rileva che questa deve essere una condizione sospensiva all'utilizzo della parte vincolata.

Il collegio evidenzia:

A) in merito alla PARTE VINCOLATA per € 0,00 quest'anno non vi è nulla da osservare;

B) In merito alla PARTE ACCANTONATA per € 4.805.801,20:

Si ricorda che il principio contabile 4/2 riporta che *“Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.--- omissis...Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. E inoltre “Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate. Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato .In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.*

Inoltre l'allegato 4/1 riportando le modalità di formazione dell'allegato a1) riporta: *Si ricorda che l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto è consentito prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente , solo in presenza dei presupposti ed osservando le modalità previste dall'articolo 42, comma 8, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare previa approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.*

Per la parte accantonata di avanzo presunto, oltre a richiamare le norme sopra riportate che fanno riferimento anche alle parti accantonate, il collegio evidenzia che in nota integrativa l'ente ha specificato che *"In ossequio ai principi contabili applicati...omissis.... la parte accantonata, prima del relativo effettivo impiego, dovrà essere verificata alla luce del pre-consuntivo 2024 che sarà approvato dall'Ufficio di Presidenza entro il 31 gennaio dell'anno (2025). In tali occasioni occorrerà verificare anche l'impiego di ulteriori o diverse quote accantonate/da iscrivere derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2024, quali, ad esempio, le ulteriori economie nella gestione dei fondi trasferiti dall'Agcom"*.

Si ricorda che anche per l'utilizzo delle quote accantonate, le eventuali variazioni di bilancio, in attesa dell'approvazione del consuntivo, potranno essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

Si deve inoltre evidenziare che per la parte accantonata possono essere applicati unicamente i vincoli derivanti da accantonamenti dell'ultimo rendiconto approvato e non da ulteriori accantonamenti fatti/decisi nel 2024, pertanto unicamente da rendiconto 2023. A tal proposito il collegio deve rilevare che, come si evince dall'allegato a/1, quest'anno tutte voci applicate sono presenti al 1.1.2024 e quindi nel rendiconto 2023 ad eccezione di una quota in aumento di euro 303.110,23 relativa ad avanzo accantonato di "nuova costituzione" nel corso del 2024 – presunta – di rinnovo contrattuale dirigenza e comparto. Nonostante ciò, tuttavia, la consuetudine dell'ente di applicare le somme accantonate in via cautelativa, crea una problematica contabile dovendosi rilevare che, come previsto anche nel principio armonizzato 4/1 nell'allegato a1), l'applicazione delle risorse viene annotata nella colonna b) in quanto *"riducono il totale delle risorse accantonate risultanti al primo gennaio dell'esercizio N-1 indicate nella colonna (a)"*. In senso restrittivo si dovrebbe rilevare che anche queste somme - pur essendo presenti al rendiconto ultimo approvato rispetto all'n-1, essendo per consuetudine applicate, dovrebbero seguire l'iter dell'applicazione dei fondi di nuova costituzione nell'esercizio in corso (presunto) n-1.

Alla luce di quanto sopra si rinvia alla sezione finale osservazioni tenuto conto che medesimo richiamo era stato fatto l'anno precedente in sede di preventivo 2024-2026.

Si auspica pertanto che non si addivenga ad applicazione di somme per coprire i fondi di parte competenza della medesima natura, rinviando l'applicazione dell'avanzo ove e quando occorresse.

Di seguito il prospetto riepilogativo di confronto da cui si evincono per un complessivo euro 4.805.801,20

a) le parti di quote non del tutto presenti in avanzo a rendiconto 2023 sono le seguenti:

Descrizione impiego – quota	Consuntivo 2023	Quote avanzo presunto 31/12/2024 applicato al bilancio 2025
Fondo rinnovo contrattuale categorie e dirigenza	776.609,00	1.079.719,23

b) le quote effettivamente presenti in rendiconto 2023:

Descrizione impiego – quota	Consuntivo 2023	Quote avanzo presunto 31/12/2024 applicato al bilancio 2025
Altri fondi e acc. rischi contenzioso	529.539,61	529.539,61
Restituzione contributi art. 12 L.r. 1/2014	2.037.338,37	2.037.338,37
Accantonamento indennità fine mandato	1.177.985,72	1.090.804,23
Prestazioni specialistiche CORECOM	68.399,76	68.399,76

La parta accantonata nel 2024, ad oggi non applicata, non potrà essere utilizzata neppure con variazioni prima dell'approvazione del conto consuntivo a norma dello stesso articolo comma 10 dell'art. 42 del D.Lgs 118/2011.

La consuetudine dell'ente di applicare al bilancio – metodologia adottata anche nel 2024 – l'avanzo accantonato per motivi di prudenza nella possibilità di utilizzo non si condivide del tutto proprio perché farebbe venire meno la possibilità di applicarlo al bilancio di previsione in quanto, nella sostanza, viene a ridursi il totale delle risorse accantonate risultanti al primo gennaio dell'esercizio 2024 (quindi rendiconto 2023) vedasi in proposito l'allegato 4/1 punto 9.7.1 allegato a)1. Il principio infatti prevede che "l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto è consentito prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, solo in presenza dei presupposti ed osservando le modalità previste dall'articolo 42, comma 8, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare previa approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo".

Si rileva infatti che in questo caso dovrebbe applicarsi il comma 10 dell'art. 42 utilizzando lo strumento della variazione di bilancio con l'iter di verifica di cui al comma 9 e la modifica dell'allegato previsto dall'art. 11 comma 4 lettera d).

Si ricorda comunque la necessità di addivenire in caso di utilizzo alla redazione della relazione documentata del dirigente competente (anche in caso di esercizio provvisorio) esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

Si prende atto che, come sollecitato sul preventivo precedente, l'ente prevedendo di applicare al bilancio di previsione le quote accantonate come previsto dal principio 4/2 ha predisposto i prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 1/8/2019 ed ora meglio evidenziati anche nei principi.

Alla luce di quanto sopra si rinvia alla sezione finale osservazioni.

C) In merito alla PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI per € 0,00 nessun commento non essendovi parte rilevata in avanzo presunto di questa tipologia;

Si ricorda per informazione che la nuova stesura del principio contabile 4/2 del 1 agosto 2019 in seguito all'undicesimo correttivo, vi sia stata un'apertura evidenziata dal punto 9.7.3 relativamente alla predisposizione dell'allegato a3) che riporta un inciso, in particolare che detto allegato "deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente".

Si vuole rilevare che l'utilizzo di avanzo presunto, trattandosi di una posta di avanzo non ancora definitivamente verificato, è possibile in deroga alle norme solo con importanti cautele ed eccezioni.

Inoltre come previsto dal principio 4/2, è stato predisposto dall'ente il prospetto a3) previsto dal Decreto del 1/8/2019 ed ora meglio evidenziato anche nei principi in ottemperanza alla sua obbligatorietà allorquando l'ente applichi avanzo presunto; nonostante non vi sia applicazione di detta tipologia, l'allegato è stato comunque prodotto a zero.

Alla luce di quanto sopra si rinvia alle osservazioni finali e si raccomanda all'ente un ossequioso rispetto dei principi contabili nonché del contenuto dell'art. 42 del D.Lgs 118/2011 che stabiliscono gli adempimenti necessari in sede di applicazione dell'avanzo presunto.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Rispetto al bilancio di previsione 2025-2027 l'ente ha iscritto in entrata – in ottemperanza alla previsione dell'art. 10 del regolamento la somma di € 7.210.796,51 di cui parte c/corrente per euro 2.696.551,00 e parte in c/capitale per euro 4.514.245,51.

La parte in c/corrente di euro 2.696.551,00 quale fondo pluriennale vincolato sull'esercizio 2025 in spesa trova corrispondenza nei capitoli del personale relativi al trattamento accessorio del personale, oneri riflessi ed IRAP compresi, il tutto come individuato anche nella nota integrativa stanziata nel 2024 ma di esigibilità 2025. Tale previsione è stata effettuata tenuto conto che si presume di chiudere definitivamente i contratti decentrati entro il 31/12/2024, per quanto riguarda l'erogazione del trattamento accessorio premiante 2024, al personale dipendente (dirigente e non dirigente), i contratti decentrati integrativi per l'esercizio 2024. Per la parte in c/capitale l'organo di revisione non ha potuto verificare, anche mediante controlli a campione, tramite il cronoprogramma, gli interventi di spesa previsti ma ha potuto prendere visione del prospetto del cronoprogramma degli uffici; inoltre ha verificato che il FPV di spesa corrisponde al FPV di entrata dell'esercizio successivo, oltre alla "compatibilità" del cronoprogramma dei pagamenti delle opere con le previsioni di cassa del primo esercizio.

PREVISIONI DI CASSA

Il bilancio di previsione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, risulta essere di competenza per gli esercizi 2025-2027 e di cassa per il primo anno del triennio - annualità 2025. Di seguito si riporta la simulazione:

BILANCIO DI PREVISIONE		
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
	Fondo cassa all'1/1 esercizio di riferimento	PREVISIONI ANNO 2025
		3.750.789,21
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	106.154.372,48
TITOLO 3	Entrate extratributarie	327.296,47
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI		106.481.668,95
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	35.819.878,40
TOTALE TITOLI		142.301.547,35
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		146.052.336,56

Spese previsioni di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE		
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2025
TITOLO 1	Spese Correnti	85.507.763,91
TITOLO 2	Spese in conto capitale	31.729.679,17
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	-
TOTALE SPESE FINALI		117.237.443,08
TITOLO 4	Rimborsi di Prestiti	-
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto di Tesoriere /Cassiere	-
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	27.157.461,09
TOTALE TITOLI		144.394.904,17
SALDO DI CASSA presunto al 31 dicembre 2024		1.657.432,39

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate dagli uffici in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Tale dato finale è conseguenza della seguente valutazione effettuata dall'ente sui dati in corso del 2024 e del relativo equilibrio di seguito riportato.

Gli equilibri sono così assicurati, tenuto conto che al Consiglio vengono applicati a norma dell'art. 67 comma 2 gli stessi schemi di bilancio della Regione.

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)*				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	4.805.801,20	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.696.551,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	55.238.506,59	53.868.970,59	53.563.818,85
Entrate di parte capitale per contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amm.ni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	61.032.858,79	52.680.970,59	52.375.818,85
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		1.708.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	4.514.245,51	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale per contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amm.ni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	6.222.245,51	1.188.000,00	1.188.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00

5.v, 2.v, 1.v, FTEMP.ft, 106.nd

B) Equilibrio di parte capitale		-	1.708.000,00	-	1.188.000,0	-	1.188.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)		0,00		0,00		0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)		0,00		0,00		0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)		0,00		0,00		0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)		0,00		0,00		0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)		0,00		0,00		0,00
C) Variazioni attività finanziaria			0,00		0,00		0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)			0,00		0,00		0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁵⁾							
A) Equilibrio di parte corrente			1.708.000,00		1.188.000,00		1.188.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)		4.805.801,20		0,00		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)		2.696.551,00		0,00		0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)		164.866,03		0,00		0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)		0,00		0,00		0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)		164.866,03		0,00		0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)		0,00		0,00		0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)		0,00		0,00		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-	5.794.352,20		1.188.000,00		1.188.000,00

Il saldo positivo di parte corrente per l'annualità 2025 pari ad euro 1.708.000,00 è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale.

LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione dovrebbe indicare quanto disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni tenuto conto dell'art. 67 comma 2, per quanto compatibili e inerenti, non applicandosi il TUEL per detto Ente:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;*
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;*

- e) *nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;*
- f) *l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*
- g) *gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- h) *l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;*
- i) *l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
- j) *altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.*

Il collegio prende positivamente atto dell'inserimento nella nota integrativa predisposta dall'ente della sezione riepilogativa dedicata ai punti indicati nel D.Lgs 118/2011 art. 11 comma 5. Inoltre, tenuto conto della crescente importanza data a questo documento in fase di previsione, come evidenziato anche dalla modifica dell'allegato 4/1 con il DM di agosto 2019, si prende atto dell'ampliamento della stessa soprattutto in merito alle indicazioni dei contenuti del bilancio per Capitoli, dettagli diversamente non verificabile da parte dei Consiglieri.

Si raccomanda comunque di dettagliare anche le quote di avanzo presunto e non solo quelle applicate seppur presenti nell'allegato a1) e a2).

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione, sulla base della documentazione messa a disposizione, ritiene che gli obiettivi indicati nella nota integrativa e le previsioni per il triennio 2025-2027, pur appearing astrattamente "fattibili", non risultino ad ora ancora coerenti con tutti gli atti di programmazione del triennio, a causa in parte dell'introduzione delle nuove scadenze del PIAO e degli atti assorbiti da tale documento ed in parte da una mancata programmazione in linea con le tre annualità 2025-2027. Si evidenzia anche per quest'anno - infatti - una carenza relativamente agli atti di programmazione propedeutici al bilancio di previsione pluriennale.

Deve certamente evidenziarsi che è stato introdotto un nuovo strumento – da ritenersi comunque di programmazione - che dovrebbe consentire un maggior coordinamento delle attività di programmazione a fini di semplificazione - denominato PIAO.

Tale atto introdotto dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con la Legge n. 6 agosto 2021 n. 113 ricomprende e sostituisce una serie di atti programmatici che vengono soppressi – non abrogati - e vengono ivi ricompresi, quindi assorbiti, tra cui in particolare:

- a) Piano dei Fabbisogni del personale e il Piano delle azioni concrete;
- b) Piano per la Razionalizzazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali;
- c) Piano delle performance;
- d) Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- e) Piano organizzativo del lavoro agile;
- f) Piano delle azioni positive.

Si deve tuttavia rilevare che detto strumento prevede tempi di redazione che non sembrerebbero coerenti ancora ad oggi con gli obblighi di verifica, soprattutto da parte dei revisori, ma che altresì risultano incoerenti tra la programmazione dei bilanci e degli atti propedeutici programmatici, a motivo del disallineamento tra i tempi di approvazione dei bilanci e le eventuali assunzioni necessarie nel primo periodo dell'anno.

Non è inoltre da sottovalutare la problematica inerente al fatto che gli uffici coinvolti e le diverse competenze richieste debbano essere coordinate al fine del rispetto non solo dei tempi normativi bensì anche dei tempi organizzativi delle azioni dell'ente.

Si deve inoltre tenere conto che la mancata redazione del PIAO obbliga all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 comma 5 del D.Lgs 150/2009 oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 19 comma 5 lettera b) del D.L. 90/2014 (vedasi art. 6 punto 7 della D.L. 80/2022).

Il collegio in particolare riporta che:

- con DUP n. 23 del 31 gennaio 2024 il Consiglio ha adottato la delibera avente ad oggetto “*Piano integrato di attività e organizzazione del consiglio regionale 2024-2026. Approvazione*”;
- con DUP n. 75 del 28 marzo 2024 con oggetto “*Piano integrato di attività e organizzazione del consiglio regionale 2024-2026. modifica sezione 3.3 piano triennale del fabbisogno di personale. Approvazione*” il Consiglio ha modificato la parte relativa al piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026;
- con DUP n. 114 del 25 giugno 2024 con oggetto “*Piano integrato di attività e organizzazione del consiglio regionale 2024-2026. modifica sezione 3.3 piano triennale del fabbisogno di personale. Approvazione*” il Consiglio ha modificato la parte relativa al piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026;

- il collegio come da proprio verbale n. 26/2023 – allegato 1 ha rilevato che *“si rende necessario “riallineare” l’atto programmatico del PIAO per il biennio 2023/2024 riportando nello stesso le unità di personale per le quali si intende procedere alle assunzioni per il biennio 2023/2024 e per le quali è dimostrata la sostenibilità finanziaria e la copertura in bilancio rilevando che detta asseverazione è rilevante unicamente per queste potenziali assunzioni”*;
- che ad oggi il PIAO 2024-2026 non è ancora stato predisposto.

Il PIAO 2025-2027 scade, infatti, il prossimo 31 gennaio almeno per gli enti con oltre 50 dipendenti nonostante si auspica che possa diventare uno strumento da redigersi preventivamente quale atto di programmazione propedeutico al bilancio.

Ciò a voler dire, stante lo sfasamento temporale, non è ancora perfezionato giuridicamente un atto programmatico di parte della spesa.

Di seguito in particolare vengono evidenziate.

Relazione programmatica

Il collegio rileva che a norma dell'art. 5 del *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale della Regione Piemonte”* l'Ufficio di presidenza approva entro il 30 settembre di ogni anno, un documento di programmazione generale e strategico denominato relazione programmatica ove indicare le linee di attività, le iniziative da sviluppare e ove definire le scelte e gli indirizzi strategici per la formulazione delle previsioni di spesa. Tale relazione costituisce il documento di pianificazione strategica che comprende gli indirizzi generali in materia di programmazione relativa:

- a) al fabbisogno di personale;
- b) ai lavori pubblici;
- c) alle forniture di beni e servizi;
- d) alle performance.

Poiché all'approvazione della proposta di bilancio di previsione finanziario la relazione programmatica, eventualmente aggiornata, costituisce parte integrante della nota integrativa al medesimo bilancio di previsione, il collegio – pur rilevando che viene predisposta dal medesimo soggetto che predispone il bilancio - raccomanda di ottemperare all'art. 5 comma 4 del regolamento di cui sopra.

In generale si richiama l'ente ad un ossequioso rispetto delle norme regolamentari ed in particolare agli atti di programmazione e ai tempi di adozione degli atti.

Programmazione del fabbisogno del personale

Il fabbisogno di personale nel triennio 2025-2027 evidenzia, per quanto sopra riportato – una situazione normativa complessa rispetto alla quale si auspica un intervento chiarificatore, tenuto conto che seppur cercando di utilizzare il PIAO e la relativa programmazione 2024-2026 manca comunque l'annualità 2027 per le annualità di bilancio di competenza.

La nota integrativa riporta una parte dedicata al personale che non evidenzia il rispetto dei vincoli disposti per le assunzioni che vengono aggiornati sulla base del DPCM 3 settembre 2019 in GU 4 novembre 2019 *“misure per la definizioni delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato delle regioni”*.

La citata L.R. 25/2021 nel prevedere la definizione della capacità assunzionale della Regione in base alla sostenibilità finanziaria ha stabilito che, al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo stato, definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. 3 settembre 2019.

Inoltre la citata legge regionale 25/2021 prevede altresì che la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano l'articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel rispetto dell'anno di riferimento.

Tenuto conto delle problematiche interpretative e della mancata coerenza normativa nelle tempistiche degli atti si raccomanda di non addivenire ad assunzioni senza la preventiva approvazione del nuovo PIAO 2025-2027 addivenendo alla necessaria richiesta, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, dell'asseverazione del collegio a norma dell'art. 33 del DL 34/2019, non ultimo in ottemperata alla Sentenza Sezione riunite giurisdizionale della Corte dei conti n. 7/2022.

Di certo il collegio attualmente non può contare, neppure come avviene per gli EELL, sul DUP in cui ancora non è stata soppressa la possibilità di inserimento degli atti di programmazione, ma unicamente sulla delibera di Presidenza.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al nuovo articolo 37 del D. Lgs. 36/2023 ad oggi non risulta approvato ma è stato acquisito agli atti dal collegio.

Dal suo insediamento il collegio evidenzia che tale atto – trattandosi di atto di programmazione obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici - deve essere propedeutico al bilancio di previsione; pertanto dovrà essere approvato almeno un punto precedente all'odg rispetto al preventivo 2025-2027 e dovrà essere redatto conformemente alle modalità e agli schemi tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Tale osservazione era stata inserita anche gli scorsi anni ma si prende atto che neppure in concomitanza dell'approvazione del bilancio in via definitiva 2024 è stato redatto. Il collegio richiama l'ente a tale importante e obbligatorio allegato.

Come prevede il principio contabile della programmazione 4/1, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 37 del d.lgs. n. 36 del 2023. Seppur l'allegato 4/1 parli di enti locali e non di PA, si ricorda in coerenza con principi generali, la sua applicazione.

Si ricorda all'ente che tale atto deve essere coerente con le risultanze del bilancio di previsione e prevedere, quindi, a norma dell'art. 36 del D.lgs 36/2023 tutte le opere previste di limite superiore a 150.000,00 euro.

Gli uffici hanno informato il collegio che il piano sarà adottato con DUP nella prossima seduta.

Si rileva nuovamente la necessità di redigere gli atti propedeutici coerenti con le annualità del bilancio in approvazione.

Programmazione triennale di acquisti di beni e servizi

Il programma triennale (come da nuovo testo unico) di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 140.000,00 a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 non è ancora stato approvato.

Non risulta quindi approvato il programma per le annualità 2025-2027. Si ricorda all'ente che tale atto deve essere coerente con le risultanze del bilancio di previsione e dovrà essere approvato preventivamente.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 D.L. n. 112/2008)

Ad oggi non è stato redatto tale documento da parte del Consiglio. Si evidenzia la necessità di predisporlo seppur a zero in quanto il Consiglio risulta proprietario unicamente del palazzo della sede.

Pur tenendo conto della particolarità della gestione, in merito agli atti di programmazione, trattandosi di ente strumentale, si rinvia alle osservazioni finali.

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI 2025-2027

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e della congruità delle spese per l'esercizio 2025-2027 sono state analizzate le voci di bilancio ivi riportate e quelle evidenziate nella nota integrativa.

A) ENTRATE

Le previsioni di entrata per le annualità 2025-2027 sono le seguenti:

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.696.551,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	4.514.245,51	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	4.805.801,20	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00
	Fondo cassa all'1/1 esercizio di riferimento	3.750.789,21	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	55.085.756,59	53.716.220,59	53.411.068,85
TITOLO 3	Entrate extratributarie	152.750,00	152.750,00	152.750,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	20.001.000,00	12.791.000,00	12.791.000,00
TOTALE TITOLI		75.239.506,59	66.659.970,59	66.354.818,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		87.256.104,30	66.659.970,59	66.354.818,85

Si evidenzia che a norma dell'art. 42 della L.R. 7/2001 le tipologie di entrate del Consiglio sono previste dalla norma. Di seguito una breve disamina delle principali.

Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria"

Il Consiglio Regionale non ha entrate di detta natura.

Titolo 2 "Trasferimenti correnti"

Per l'annualità 2025 sono previste entrate per trasferimenti per euro 55.085.756,59 in aumento diminuzione rispetto al dato assestato 2024 pari ad euro 52.951.080,64 e al dato di rendiconto 2023 che erano pari ad euro 50.502.963,59. Per l'annualità successiva 2026 sono previste entrate per trasferimenti per euro 53.716.220,59 e per l'annualità 2027 sono previste entrate per euro 53.411.068,85.

Si deve sottolineare che detta entrata è prevista e prevalentemente conseguente:

- all'art. 7 punto 4 del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte" che prevede che "il Presidente del Consiglio Regionale comunica al Presidente della Giunta Regionale l'ammontare del fabbisogno del Consiglio Regionale dell'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione della quota di trasferimento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio Regionale, per gli adempimenti dell'art. 42 della L.R. 7/2001";

- all'art. 42 comma 2 e comma 3 della L.R. 7/2001 che prevedono rispettivamente che *“l'ammontare del trasferimento dal bilancio Regionale ..omissis...è indicato nel bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio”* e che *“ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione, del detto ammontare, il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta entro 10 giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio l'importo del fabbisogno occorrente”*;
- che a norma del medesimo art. 42 comma 4 della L.R. 7/2001 il fabbisogno del Consiglio costituisce spesa obbligatoria per la Regione.

Della previsione di entrata complessiva di euro 55.085.756,59, euro 54.920.890,56 sono rappresentate dal trasferimento dalla Regione come si evince dalla seguente tabella riportata anche in nota integrativa:

	2024 Assestato	2025 Previsione	2026 Previsione	2027 Previsione
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	52.951.080,64	55.085.756,59	53.716.220,59	53.411.068,85
- di cui dalla Regione/Giunta	52.762.312,08	54.920.890,56	53.551.354,56	53.246.202,82
- di cui da altre pp. Aa	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui entrate vincolate x Corecom	188.768,56	164.866,03	164.866,03	164.866,03
- di cui trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00

Il titolo II risulta aver avuto la seguente evoluzione:

	Trasferimenti dalla Regione tipologia 101
2018	47.780.000,00
2019	49.395.737,42
2020	48.731.512,46
2021	49.108.067,33
2022	50.016.600,60
2023	50.235.977,94
2024	52.762.312,08
2025	54.920.890,56
2026	53.551.354,56
2027	53.246.202,82

Ed in particolare per quanto riguarda il solo trasferimento si evidenzia il seguente trend al netto dei 30.000,00 euro per trasferimento incentivare l'uso del mezzo pubblico di trasporto da parte dei dipendenti – raffrontato con l'ultima variazione dell'assestato sul bilancio 2024-2026:

	Bil. 2025-2027 Consiglio DUP 225	Bil. 2024-2026	Incrementi previsti
2025	54.890.890,56	52.260.000,00	+ 2.630.890,56
2026	53.521.354,56	49.008.000,00	+ 4.513.354,56
2027	53.216.202,82	-	+ 53.216.202,82

Per l'anno 2025 è stato inserito in nota integrativa il dettaglio degli utilizzi proposti della maggior somma richiesta.

Il collegio riporta che, dal lato bilancio Regionale, la situazione era stata riallineata a seguito del sollecito del collegio in itinere di legge del DDL 52/2024 divenuta L.R. 26/2024 in quanto il DDL 52 riportava somme non corrette a causa della variazione effettuata con DGR 39-8773 del 10 giugno 2024 che aveva variato il capitolo del trasferimento anziché quelli coerenti con i flussi informativi tra i due soggetti, in applicazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2023 n. 12 secondo il quale l'esercizio delle funzioni di Assessore regionale è incompatibile con le funzioni di Consigliere regionale e dalla legge regionale 31 luglio 2023, e dalla legge regionale n. 15, che agli articoli 1 e 2, che ha introdotto la figura dei Sottosegretari.

In seguito a tale modifica legislativa il collegio, infatti, a suo tempo era stato chiamato ad esprimere un parere, tradotto poi nel verbale del 17 maggio 2024 (rif. all. 1 al verbale 14/2024) con il quale era stata rilevata la necessità che, a decorrere dalla XII legislatura, gli emolumenti di tutti gli Assessori e dei Sottosegretari fossero erogati dagli Uffici della Giunta regionale, mentre gli emolumenti di tutti i Consiglieri regionali, compreso il Presidente della Regione, in quanto eletto Consigliere regionale, restassero in capo al Consiglio Regionale.

Tra le parti erano avvenuti scambi di informazioni sui conteggi per la copertura nei rispettivi bilanci degli emolumenti e voci conseguenti (6 mesi per il 2024 e intarante per il 2025 e 2026) e le relative variazioni a carico dei rispettivi bilanci, operazioni richieste anche con nota della Direzione Amministrazione Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia del Consiglio regionale (prot. 12728 del 4 giugno 2024).

Ciò nonostante, la Giunta aveva operato le variazioni citate con DGR 39-8773 del 10 giugno 2024, non sottoposte al collegio, richiamando l'art. 51 del D.lgs 118/2011 e ritenendo che trattasi di variazioni compensative nello stesso aggregato Missione-Programma, avvenute in diminuzione sul capitolo relativo al trasferimento di funzionamento del Consiglio regionale anziché nelle partite di giro, con ciò determinando, tuttavia, un disallineamento tra le somme stanziare nei due bilanci.

Tale errore è stato corretto in sede di iter di legge, su sollecitazione e richieste a del collegio, che riportava che *"Tale situazione obbliga il collegio a richiedere comunque una variazione con un emendamento verificando*

anche la corretta appostazione delle variazioni delle partite di giro conseguenti alla gestione conseguente alle L.R. n. 12 e n. 15 del 2023. Il collegio pertanto rileva l'attuale non coerenza delle due variazioni sulle annualità 2025-2026".

Pertanto, in seguito alla L.R. 26/2024 e quindi agli emendamenti effettuati in itinere al DDL 52/2024, ad oggi le somme previste nel bilancio della Regione 2024-2026 sono le seguenti – per solo trasferimento di funzionamento:

annualità	Uscite ad oggi previste nella L.R. 26/2024 Bilancio 2024-2026
2024	52.732.312,08
2025	52.260.000,00
2026	49.008.000,00

Ad oggi quindi, in seguito alla richiesta ufficiale del Consiglio in ossequio all'art. 7 del regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale e dell'art. 42 della L.R. 7/2001 e s.m.i., la situazione risulta ancora disallineata come segue, prendendo atto che sul 2024 le somme coincidono in euro 52.732.312,08 mentre per le annualità oggetto del presente parere le differenze sono le seguenti:

annualità	previste nel Bilancio del Consiglio Bilancio 2025-2027 da DUP 225/2024	Uscite ad oggi previste nella L.R. 26/2024 Bilancio 2024-2026	Differenze Mancante sul bilancio
2025	54.890.890,56	52.260.000,00	- 2.630.890,56
2026	53.521.354,56	49.008.000,00	- 4.513.354,56
2027	53.216.202,82	Annualità non si competenza della L.R. 26/2024	Intera somma

Le somme non risultano ancora una volta allineate e senza ripetere le considerazioni alla rappresentazione contabile della situazione, si rinvia al verbale n. 30/2024 – allegato 1 relativo all'assestamento del Consiglio e al successivo verb. 32/2024 relativo al DDL 52/2024 divenuto legge regionale 26/2024 inerente la variazione del bilancio 2024-2026.

Pur ritenendosi in qualche modo fisiologico lo sfasamento tra i due bilanci si ritiene che il settore competente non accolga i suggerimenti del collegio per migliorare la programmazione dell'ente per la coerenza tra i due bilanci ed in qualche modo al fine di dare piena evidenza ai Consiglieri che nel proprio ruolo approvano somme in E e in U tra Giunta e Consiglio diverse.

Infatti, tenuto conto della tempistica tra assestamenti del Consiglio – effettuata con molto ritardo e la variazione al bilancio di previsione di novembre della regione - l'ufficio avrebbe quantomeno potuto effettuare le variazioni in itinere di DDL 52 così da inserire anche le variazioni necessarie nelle annualità almeno 2025 e 2026 al fine coprire anche l'eventuale esercizio provvisorio del 2025 che di certo ad oggi dovrà essere attivato.

Il collegio, infatti, ha mosso criticità in merito alla predisposizione di una variazione al bilancio 2024-2026 considerando unicamente l'annualità 2024 e non, come invece sarebbe stato necessario in base al

principio di unicità del bilancio, tutte e tre le annualità. Il collegio, proprio nel verbale 32/2024 riportava nel merito *“che sarebbe stato necessario effettuare le dovute variazioni anche sulle annualità 2025 e 2026 e sulle partite di giro e riallineamenti delle rispettive competenze, come meglio in precedenza rilevato, in ottemperanza alle LL.RR. n. 12 e n. 15 in applicazione dei principi di competenza e di unità del bilancio seppur sia indiscutibile anche il principio dell'annualità dove si evidenzia che i “documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale”; che, tenuto conto dell'obiettivo degli amministratori di addivenire all'approvazione del bilancio 2025-2027 possibilmente entro il mese di dicembre, come peraltro rilevato dalla Corte dei conti, il Dirigente ha ritenuto di evidenziare la necessità tecnica di tenere separati la manovra di variazione dal Bilancio di previsione 2025-2027 in quanto le due scritture non possono stare parallelamente sullo stesso piano: per questo motivo la manovra di variazione è sostanzialmente solo sull'annualità 2024 ad eccezione di poche risorse - ad esempio la manovra di cui all'art. 12 del DDL – che sono state già previste per motivi di comunicazione esterna per fissare l'obbligazione verso terzi”.*

La Regione ha iniziato peraltro l'iter di legge del Bilancio 2025-2027 – DDL 49/2024 ma non l'ha notificato al collegio e alla richiesta di sapere quali somme fossero quantomeno state inserite in tale legge gli uffici Bilancio della Regione hanno risposto che *“(ddl 49) si tratta di provvedimento legislativo attualmente all'esame della prima commissione”* e sono stati dati i seguenti elementi numerici al collegio che sono impossibili da acquisire in autonomia ma che sono relativi a stampe rielaborate e non a stampe gestionali:

	Bil. 2025-2027 Consiglio Regionale da DUP 225/2024	Bil. 2025-2027 Regione da DDL 225492024	Differenze
2025	54.890.890,56	55.085.756,59	+194.866,03
2026	53.521.354,56	53.716.220,59	+194.866,03
2027	53.216.202,82	53.411.068,85	+194.866,03

Si rileva che la maggior somma prevista del capitolo 17000 di euro 194.866,03 a parere del collegio nel DDL della regione 49/2024 dovrebbero essere per euro 30.000,00 – come sopra già rilevati - al trasferimento per contributo incentivo per trasporto pubblico dipendente ed euro 164.866,03 quale *“TRASFERIMENTI DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE L.31/7/97 N. 249 - DELIB. AUTORITA' NN.52-53/1999 TRASFERIMENTI DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE L.31/7/97 N. 249 - DELIB. AUTORITA' NN.52-53/1999”.*

Tale differenza però crea incoerenza rispetto ai dati ricevuti dall'ufficio bilancio in data 5 dicembre 2024 - sempre dagli uffici della regione - sulle somme 2024 che ove contengono anche tali somme nel capitolo 17000 non sarebbero sufficienti per il Consiglio. Il collegio verificherà presso la Regione.

Tenuto conto quindi che il DDL 49/2024 è in itinere, ad oggi non sono ancora previste negli atti ufficiali della Regione le somme sufficienti richieste dal Consiglio per l'annualità 2025 e seguenti; ciò crea una

criticità, tenuto conto che si avrà per la Regione sicuramente la necessità di deliberare l'esercizio provvisorio, che obbliga il collegio a chiedere al Consiglio di vincolare nella parte spesa la somma per la differenza di euro - 2.630.890,56 relativa all'annualità 2025 (L.R. 26/2024) in attesa di conferma sul nuovo bilancio della Regione delle somme previste.

Si prende atto che non vi sono altre entrate per trasferimento per rimborso spese degli emolumenti degli Assessori che in autonomia la regione sta provvedendo ad inserire nei propri bilanci, già con L.R. 26/2024 infatti ha previsto la spesa dei sei mesi di competenza e nel DDL 49/2024 riporta di aver indicato oltre all'annualità di tale spesa per assessori anche la spesa per i sottosegretari di cui alla L.R. 15/2023 (capitoli 100234, 100236 per complessivi euro 264.000,00) oltre alla spesa per emolumenti assessori (capitoli 100244, 100246, 100248 per complessivi euro 1.588.000,00).

Si rinvia alla parte osservazioni

Altre entrate

Come sopra riportato sono, infatti, inoltre previsti trasferimenti vincolati da parte dell'AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni destinate al CO.RE.COM (art. 19 L.R. 1/2001) per l'esercizio delle funzioni delegate.

In merito ai trasferimenti vincolati da parte dell'AGCOM, gli stessi sono previsti per € 164.866,03 per tutte le annualità del bilancio.

Tale dato è in linea con gli esercizi precedenti in quanto ritenuto dal Consiglio un dato più o meno consolidato.

Si prende atto che tale trasferimento rappresenta un contributo per la copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate.

Si rileva che ad oggi non è ancora pervenuta la delibera ufficiale del CORECOM di Programmazione delle attività 2025-2027. Si chiede di attenzionare la parte spesa di detto capitolo fino alla approvazione definitiva seppur si rilevi essere una somma da anni coerente.

Titolo 3 "Entrate extratributarie"

Sono state previste per un valore totale per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 in € 152.750,00 per tutte le annualità 2025, 2026 e 2027.

La stima è stata effettuata secondo il principio di prudenza tenuto conto dell'effettivo grado di accertamento registrato negli anni precedenti. Nello specifico vengono di seguito analizzate le principali voci di entrata iscritte rispetto alle previsioni assestate dell'anno 2024 così come di seguito riportato nella seguente tabella, riportata anche in nota integrativa:

	2024	2025	2026	2027
	assestato	Previsione	Previsione	Previsione
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	198.750,00	152.750,00	152.750,00	152.750,00
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, di cui :	0,00	0,00	0,00	0,00
- Categoria 100 Vendita di beni	0	0	0	0
- Categoria 300: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	0	0	0
Tipologia 300: Interessi attivi	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti di cui:	192.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00
- categoria 200 Rimborsi in entrata	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- categoria 900 Altre entrate correnti n.a.c.	112.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00

In particolare, si tratta delle seguenti entrate:

Interessi attivi

Riguarda la previsione di euro 10.000,00 sulle giacenze di cassa in linea con l'incassato 2023 e 2024. Solitamente non venivano previste in sede di preventivo ma il trend può essere considerato attendibile in base all'incasso 2023.

Rimborsi e altre entrate correnti

Previsti per complessivi euro 142.750,00 sono relativi principalmente a:

- rimborsi per euro 20.000,00 relativi a Riscossione di crediti da soggetti diversi;
- euro 40.000,00 per rimborsi per personale comandato e distaccato;
- altre entrate correnti previste per complessivi euro 82.750,00, che prevedono una diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2024 precedenti all'ultima variazione di novembre. In particolare, sono previste per entrate varie ed eventuali per euro 15.000,00 che sembrano in linea rispetto al dato che verrà accertato; sono inoltre previste euro 67.750,00 per fondi incentivanti al personale la cui entrata sia necessaria per corrispondere i compensi al personale dipendente a valere sugli effettivi capitoli di spesa dei lavori, appalti di forniture beni e servizi.

Titolo 4 "Entrate c/capitale"

Rispetto all'anno 2025 non sono previste sull'annualità 2025-2027 somme in entrata di parte c/capitale.

Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"

Sono stimate le entrate relative al fondo economale, ai depositi cauzionali, trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali effettuate sulla base delle disposizioni normative in materia (sui redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati al lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo e occasionale), IVA istituzionale dovuta per scissione dei pagamenti (split payment).

Le entrate del titolo 9 corrispondono alle spese del titolo 7.

B) SPESE

In merito alle spese si rinvia ai dettagli forniti per capitolo nella nota integrativa evidenziando in particolare la gestione dei fondi per i gruppi, relativamente alle risorse finanziarie necessarie messe a disposizione per l'utilizzo di personale da parte dei singoli consiglieri pari ad oltre 3 milioni che dovrà comunque essere oggetto di verifica dopo la conferenza stato-Regioni.

Si evidenzia inoltre una somma pari per ogni annualità di euro 2,93 milioni quale trasferimento a CSI Piemonte per i servizi prestati. Nel merito il collegio richiama le osservazioni già effettuate sulla necessaria verifica dell'operatività sui servizi resi della società partecipata.

Le previsioni di spesa per le annualità 2025-2027 sono le seguenti:

		PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	61.032.858,79	52.680.970,59	52.375.818,85
	di cui già impegnato*	2.955.616,00	1.414.266,96	427.782,65
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	85.507.763,91	-	-
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	6.222.245,51	1.188.000,00	1.188.000,00
	di cui già impegnato*	4.514.245,51	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
	previsione di cassa	31.729.679,17	-	-
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	previsione di competenza	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	(0,00)	-	-
TITOLO 4	RIMBORSI DI PRESTITI			
	previsione di competenza	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	(0,00)	-	-
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
	previsione di competenza	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	(0,00)	-	-
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
	previsione di competenza	20.001.000,00	12.791.000,00	12.791.000,00
	di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	27.157.461,09	-	-
TOTALE TITOLI	previsione di competenza	87.256.104,30	66.659.970,59	66.354.818,85
	di cui già impegnato*	7.469.861,51	1.414.266,96	427.782,65
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	144.394.904,17	(0,00)	(0,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	87.256.104,30	66.659.970,59	66.354.818,85
	di cui già impegnato*	7.469.861,51	1.414.266,96	427.782,65
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	144.394.904,17	(0,00)	(0,00)

EQUILIBRIO DI COMPETENZA ESERCIZI 2025-2027

L'equilibrio di competenza risulta rispettato in sede previsionale per il triennio 2025-2027 a norma dell'art. 8 del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte" e dei principi di bilancio nonché al D. Lgs. 118/2011.

Le entrate e spese presunte (comprese le partite di giro che pareggiano) risultano essere pari:

- per l'esercizio 2025 a € 87.256.104,30;
- per l'esercizio 2026 a € 66.659.970,59;
- per l'esercizio 2027 a € 66.354.818,85.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il collegio evidenzia che l'ente non ha appostato l'FCDE non avendo somme soggette a tali obblighi tenuto conto che il bilancio del Consiglio è basato essenzialmente, oltre che sull'applicazione del proprio avanzo, sui trasferimenti della Regione che sono pari, al netto delle partite di giro, ad oltre il 99% delle entrate proprie.

Fondi di riserva

L'ente ha iscritto a norma dell'art. 9 del *"Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte"* nonché dell'art. 48 D.Lgs 118/2011 le seguenti:

- anno 2025 - euro 1.066.789,56 di cui euro 200.000,00 per fondo di riserva per spese impreviste;
- anno 2026 - euro 1.066.985,56 di cui euro 200.000,00 per fondo di riserva per spese impreviste;
- anno 2027 - euro 1.066.985,56 di cui euro 200.000,00 per fondo di riserva per spese impreviste.

Tale previsione rientra nei limiti previsti dall'art. 9 del *"Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte"* che prevede che il fondo di riserva per spese obbligatorie possa essere al massimo pari al 2% delle spese correnti mentre la parte di fondo per spese impreviste possa essere pari al massimo allo 0,50% delle spese correnti. Il collegio provvede alla seguente verifica:

	2025	2026	2027
<i>Titolo 1 spese correnti al netto del fondo</i>	59.965.873,23	51.614.274,03	51.309.122,29
Fondo riserva per spese obbligatorie	866.985,56	866.985,56	866.696,56
<i>Percentuale rapporto con spese correnti</i>	1,45%	1,68%	1,69%
<i>Titolo 1 spese correnti al netto del fondo</i>	59.965.873,23	51.614.274,03	51.309.122,29
Fondo di riserva per spese impreviste	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Percentuale rapporto con spese correnti</i>	0,33%	0,39%	0,33%
Totali Fondo di riserva obbl. + imprev.	1.066.789,56	1.066.985,56	1.066.696,56

Le previsioni del fondo di riserva di cassa è così stabilito:

- anno 2025 – euro 9.000.000,00.

Tale importo rientra nei limiti di cui all'art. 9 del *"Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte"* pari al 1/12 della complessiva autorizzazione a pagare dei primi tre titoli della spesa.

Tale previsione, al netto dello stanziamento stesso, risulta infatti pari al 7,68% anziché potrebbe arrivare fino al 8,33% (pari ad 1/12).

Non risultano iscritti fondi speciali a norma dell'art. 49 del D.Lgs 118/2011.

Altri fondi

Il collegio rileva che l'ente ha iscritto le seguenti somme in parte competenza:

- anno 2025 pari ad euro 5.082.476,20;
- anno 2026 pari ad euro 276.675,00;
- anno 2027 pari ad euro 276.675,00.

Per il 2025 le somme sono così previste:

- A) euro 529.539,61 per fondo contenzioso relativo alla re-iscrizione dell'avanzo vincolato;
- B) euro 1.090.804,23 per accantonamento indennità di fine mandato consiglieri relativo alla re-iscrizione dell'avanzo vincolato;
- C) euro 1.079.719,23 per fondi rinnovo contrattuale personale e dirigenza relativo alla re-iscrizione dell'avanzo vincolato;
- D) euro 2.037.338,37 per accantonamento per restituzione contributi ex LR 1/2004 art. 12 relativo completamente alla re-iscrizione dell'avanzo vincolato;
- E) Euro 276.675,00 per accantonamento indennità di fine mandato consiglieri relativo alla quota di competenza 2025;
- F) euro 68.399,76 prestazioni specialistiche Corecom per esercizio deleghe relativo alla re-iscrizione dell'avanzo vincolato.

Si evidenzia pertanto che l'ente ha previsto nuovi accantonamenti di competenza per una quota complessiva di euro 845.436,00 inerenti le nuove spettanze che saranno dovute per i rinnovi contrattuali della dirigenza e del comparto, mentre - come da consuetudine - ha applicato le risorse accantonate al bilancio di previsione per le seguenti somme di cui peraltro non tutte presenti nelle risultanze del rendiconto 2023 come meglio oltre sintetizzato in tabella ma presenti nell'avanzo presunto 2024 di cui in parte previste pertanto in entrate e in uscita sempre nei medesimi fondi di accantonamento di derivazione:

Descrizione impiego – quota	Consuntivo 2023	Quote avanzo presunto 31/12/2024 applicato e previste in uscita tra gli accantonamenti	Nuovi accantonamenti competenza 2025
Fondo accantonamento rischi	529.539,61	529.539,61	--
Fondo accantonamento fine mandato Consiglieri	1.177.985,72	1.090.804,23	--
Altri fondi rinnovi contrattuali	776.609,00	1.079.719,23	--
Contributi spese personale uffici di Comunicazione Consiliare	192.500,00	0,00	--
Prestazioni specialistiche CORECOM	68.399,76	68.399,76	--
Contributi spese di funzionamento Gruppi Consiliari	634.497,00	0,00	--
Contributi spese di personale Gruppi Consiliari	529.464,00	0,00	--
RESTITUZIONE contributi art. 12 L.r. 1/2014	2.037.338,37	2.037.338,37	--
Indennità di fine mandato consiglieri	276.657,00	0,00	276.675,00
Rinnovi contrattuali categorie	356.995,95	0,00	475.995,00
Rinnovi contrattuali dirigenza	80.842,28	0,00	92.766,00
Totale	6.660.846,69	4.805.801,20	845.436,00

Pertanto, per euro 4.805.801,20 relativi a quota parte della complessiva somma iscritta di avanzo presunto applicato ed euro 845.436,00 di nuovi accantonamenti. Per una specifica si rinvia al contenuto della nota integrativa.

Si evidenzia inoltre che nella parte dei fondi accantonati son stati applicati euro 529.539,61 relativi ad avanzo accantonato per contenzioso rispetto al quale si è acquisita nota a prot. del Direttore in merito alla congruità dello stesso e alla inesistenza di altri nuovi contenziosi (prot. 000028511 del 6 settembre 2024). Si rinvia a quanto inserito nella parte iniziale delle quote dell'avanzo e si rinvia alla parte osservazioni finali.

DEBITI FUORI BILANCIO

Il collegio rileva di aver acquisito le attestazioni da parte delle Direzioni circa l'inesistenza di debiti fuori bilancio firmate digitalmente in data 6 dicembre 2024 per addivenire al rilascio del parere ed in particolare dalla Dottoressa Jannelli (prot. 00028479 del 6 dicembre 2024 del 6 dicembre 2024) e dal Dott. Panté (prot. 00028509 del 6 dicembre), non vi sono richieste ulteriori attestazioni.

ORGANISMI PARTECIPATI

Il collegio dei revisori evidenzia che il Consiglio non detiene partecipazioni.

INDEBITAMENTO

Il collegio dei revisori evidenzia che nel bilancio di previsione non sono previste operazioni di mutuo e/o indebitamento così come non sono in essere finanziamenti.

FONDO di GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Il comma 2 dell'articolo 9 del dl n. 152/2021 ha modificato, a decorrere dal 01.01.2022, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018.

Il citato comma 2 prevede, alla lettera b, che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a), interviene sulle modalità di calcolo di uno dei due indicatori che fanno scattare l'obbligo di accantonamento, quello relativo al debito residuo.

Il collegio prende atto che il bilancio non prevede accantonamenti di questa tipologia in quanto alla data odierna non risultano debiti commerciali scaduti pertanto non l'ente non ha effettuato nessun accantonamento.

Raccomanda di monitorare la situazione.

Osservazioni, Suggerimenti e Conclusioni

Tutto quanto fin qui esposto e premesso, ai sensi e nei termini di cui all'art. 40 quater punto 2, base della documentazione ricevuta e messa a disposizione, delle informazioni raccolte, tenuto conto dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, evidenziando che il bilancio di previsione rappresenta l'atto di programmazione principale in quanto traduce le volontà dell'Ente in scelte di indirizzo e distribuzione delle risorse avendo carattere autorizzatorio, il collegio ritiene congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- * delle risultanze del rendiconto 2023 nonché dell'assestato 2024 ed incassi già contabilizzati nonché, in particolare, delle comunicazioni avvenute tra il Consiglio e la Regione in merito al trasferimento di cui all'art. 43 della legge regionale 7/2001 tenuto conto dell'importanza di tale entrata;
- * della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- * degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- * delle verifiche di periodo effettuate da parte del collegio e delle informazioni ricevute;

verificato

- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente e del regolamento di riferimento in essere denominato "*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*";
- l'equilibrio delle previsioni di competenza del bilancio< come meglio evidenziato nel presente parere;
- il rispetto dell'art. 67 comma 2 e quindi che il bilancio risulta redatto con i medesimi schemi di bilancio della Regione;
- gli allegati ricevuti in ottemperanza, per quanto applicabili, agli artt. 11 comma 3 e 39 comma 11 del D.lgs 118/2011 e di conseguenza anche il seguente comma 5 del medesimo art. 1;

suggerisce

- una verifica costante dei residui attivi e di quelli passivi al fine di monitorarne periodicamente l'esistenza giuridica e la conservazione e quindi, rispettivamente, la reale esigibilità e l'obbligazione della spesa auspicando, come richiesto, una importante azione sulla verifica degli stessi prima del prossimo ROR;
- tenuto conto dell'art. 29 dello statuto della Regione che assicura l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio Regionale, richiamata peraltro anche dall'art. 1 punto 1 del "*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*" nonché dall'art. 7 punto 4 del medesimo regolamento e da ultimo dall'art. 42 comma 3 e comma 4 della L.R. 7/2001, il collegio ricorda di regolamentare il flusso informativo tra gli uffici contabili della Regione Piemonte e del Consiglio nei vari periodi, almeno in sede di preventivo, assestamento, riaccertamento e consuntivo quantomeno richiedendo una conferma delle somme stanziare dal Consiglio con un impegno a prevederle nel proprio bilancio essendo giuridicamente conseguente;

raccomanda

- di addivenire all'approvazione degli atti di programmazione come specificato nel presente parere nonché agli adempimenti previsti dal *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”* successivi all'approvazione del bilancio di previsione;
- a norma dell'art. 43 comma 1 della L.R. 7/2001 di sottoporre il bilancio di previsione, prima dell'approvazione al Consiglio, alla Commissione consiliare competente;
- a norma dell'art. 42 comma 3 della L.R. 7/2001 di addivenire di norma alla comunicazione alla Giunta dell'importo del fabbisogno occorrente, entro 10 giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio;
- di addivenire alla pubblicazione del bilancio di previsione come previsto dall'art. 21 punto 1 lettera b) del *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”*;
- in merito all'utilizzo dell'avanzo presunto applicato al bilancio di previsione di addivenire a tutto quanto previsto dai principi di armonizzazione nonché ad adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. 118/2011 in particolare dei commi da 8 a 11 e per tutte le quote non esistenti nel 2023 a rendiconto a quanto previsto dal comma 9;
- di dare priorità all'organizzazione per la predisposizione in fase iniziale, come giuridicamente necessario, degli atti di programmazione propedeutici al bilancio di previsione, anche redigendo apposite procedure interne dovendo, per alcuni atti, rapportarsi comunque con la Regione;
- di ottemperare all'art. 5 comma 4 del *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”*;

esprime

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2026-2027 del Consiglio Regionale del Piemonte evidenziando di effettuare le procedure di cui all'art. 42 del D. Lgs. 118/2011 in particolare dei commi da 8 a 11, e per tutte le quote non esistenti nel 2023 a rendiconto quella prevista dal comma 9, ove l'impegno delle quote di avanzo si rendesse necessario prima dell'approvazione del rendiconto 2024.

Nonostante ciò, si chiede di vincolare parte del trasferimento (per euro - 2.630.890,56) fino a quando la Regione non addiverrà all'approvazione del proprio bilancio 2025-2027 con le somme per trasferimento coerenti con il bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte.

9 dicembre 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott.ssa Elisa Venturini (Presidente)

dott.ssa Olivia Cutone (Componente)

dott. Pietro Boraschi (Componente)
